



Brissago, 17 gennaio 2017

Mozione del Gruppo liberale "Zona libera per cani" – Preavviso del Municipio

Egregio Signor Presidente, Egregi Consiglieri comunali,

Sulla scorta dell'art. 67 cpv. 2 LOC l'Esecutivo comunale esprime di seguito il proprio preavviso in merito alla mozione "*Zona libera per cani*" presentata in Consiglio comunale l'11 ottobre 2016.

L'iniziativa promossa dal Gruppo liberale è sicuramente apprezzabile. I Comuni di Locarno e Losone hanno già istituito sul loro territorio un'area apposita dove i cani possono essere lasciati completamente liberi.

In merito al contenuto specifico della mozione, l'Esecutivo comunale ritiene tuttavia importante formulare le seguenti considerazioni.

1) Proprietà del mappale no. 17 RFD di Brissago

Il mappale sul quale dovrebbe essere istituita la zona di svago non è di proprietà del Comune, bensì del Cantone. Purtroppo la particolare morfologia territoriale di Brissago non offre delle grandi alternative in questo senso ed i terreni di proprietà del Comune, a diretto contatto con il Lago, sono principalmente utilizzati quali aree di svago e/o itinerari pedonali a disposizione dei cittadini e dei turisti.

2) Ristrutturazione del Lido comunale

L'area interessata dalla mozione corrisponde alla futura pista di accesso al cantiere del Lido comunale. Nel caso in cui il Consiglio comunale dovesse approvare il credito per la ristrutturazione della struttura balneare, la zona non potrà in ogni caso essere realizzata prima dei prossimi 2-3 anni.

3) Legislazione cantonale

I Municipi disciplinano, mediante ordinanza, le modalità di gestione dei cani sul proprio comprensorio, in applicazione alla legge cantonale sui cani e alle disposizioni di polizia locale della Legge organica comunale (art. 11 cpv. 1 della Legge sui cani). Gli Esecutivi comunali possono definire aree di svago chiaramente delimitate e segnalate al pubblico riservate ai cani. All'interno delle aree di svago il detentore è comunque


tenuto ad adottare le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere alle persone o ad altri animali (art. 11 cpv. 2 e 3 della Legge sui cani).


L'eventuale zona di svago dovrà pertanto essere ancorata all'interno dell'Ordinanza municipale sulla tenuta ed il controllo dei cani. Nell'Ordinanza andranno in particolare chiaramente definite le precauzioni che il detentore del cane sarà tenuto ad adottare all'interno dell'area.

In conclusione il Municipio, pur sostenendo di principio il contenuto della mozione, ritiene la stessa di difficile attuazione sul breve-medio termine.

Con la massima stima.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  (R. Ponti)

Il Segretario:  (Avv. G. Cotti)



Ris.mun.no. 1465/2016